

REP.

CONCESSIONE IN USO A TERZI DELL'IMMOBILE DENOMINATO "COM-
PENDIO IPPODROMO DEL SAVIO"

REPUBBLICA ITALIANA

Premesso che

- il COMUNE DI CESENA è proprietario dell'immobile sito in
 - il CONCEDENTE è interessato a promuovere il riuso del proprio patrimonio edilizio
 - che, a seguito di asta pubblica, indetta con bando Protocollo Generale numero in data, svoltasi in data, la concessione dell'immobile in oggetto veniva aggiudicata a a seguito di Determinazione Dirigenziale n.;
- ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, fra i predetti componenti si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune di Cesena, come sopra rappresentato, di seguito denominato Concedente, affida in concessione alla società ".....", di seguito denominata CONCESSIONARIO, che accetta, a mezzo come sopra, il compendio immobiliare denominato "IPPODROMO DEL SAVIO" sito in Cesena, via Ambrosini Giuseppe n.300, meglio descritto al successivo art. 2 e all'allegato "A" alla presente concessione.

ART. 2 - DESCRIZIONE IMMOBILE

1. Il CONCEDENTE consegna al CONCESSIONARIO l'immobile identificato catastalmente come segue:

Aree Identificate al solo Catasto Terreni

Foglio	Particella	HA	ARE	CA
108	213		7	19
108	706		3	9
108	37		46	39
108	705		1	44
108	707			82
108	2466/parte	1	46	19
108	15/parte		63	53
8	189/parte		32	93
108	190/parte		24	98
108	404/parte		18	4

Area Identificate al Catasto Terreni ed al Catasto Fabbricati

Foglio	Particella	HA	ARE	CA
108	26	9	82	89

Allegato 4

108	702		5	81
108	704	6	43	65
108	22/parte	1	83	1
108	191/parte		9	38

Immobili Identificati al Catasto Fabbricati

Foglio	Particella	Sub.	Cat.	CL	Cons.
108	26	5	D/8		
108	26	8	D/6		
108	26	9			
108	702		D/6		
108	704	6	D/7		
108	704	7	A/4	3	3,5 vani
108	704	8	D/6		
108	704	10	D/7		
108	704	11	A/10	3	12 vani
108	704	13	A/10	1	1 vani
108	704	14	D/1		
108	704	5			
108	704	24	D/6		
108	704	15	D/6		
108	704	19			
108	704	20	D/6		
108	704	21	D/6		
108	704	22	D/8		
108	704	23	F/3		

Allegato 4

108	704	25	D/6			
108	704	30	D/2			
108	704	26	D/7			
108	704	27	D/7			
108	704	28				
108	704	29				
108	704	31				
108	704	32				
108	22/parte		E/9			
108	191/parte	1	A/6	2	2,5 vani	

Tali aree sono meglio identificate nella scheda identificativa del compendio allegata alla lettera "A" al presente contratto.

ART. 3 – UTILIZZO

1. Gli immobili appartenenti al compendio immobiliare, oggetto della presente concessione d'uso, potranno essere utilizzati dal CONCESSIONARIO prioritariamente per attività ippiche, ricreative e sportive nel rispetto delle:

- a) destinazioni urbanistiche previste nel PRG;
- b) destinazioni catastali delle unità immobiliari urbane incluse nel compendio;
- c) finalità previste nei titoli edilizi rilasciati sino al 31/12/2014.

2. Il CONCESSIONARIO potrà svolgere, all'interno del compendio, ulteriori attività, occasionali e saltuarie, previa autorizzazione del CONCEDENTE, nel rispetto delle normative specifiche.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Il contratto decorre dal 1 gennaio 2016 e scadrà il 31 dicembre 2022, sen-

Allegato 4

za possibilità di tacito rinnovo e senza obbligo di disdetta che viene data ora per allora.

2. E' altresì consentito al concessionario richiedere, un anno prima della scadenza contrattuale, il rinnovo della presente concessione per ulteriori 7 (sette) anni, qualora abbia nel periodo precedente rispettato tutti gli obblighi contrattuali connessi al mantenimento delle condizioni manutentive del compendio.

3: L'eventuale rinnovo dovrà essere concesso dal CONCEDENTE e dovrà essere formalizzato attraverso la sottoscrizione di un idoneo atto che contenga l'attualizzazione del canone di concessione di cui al successivo all'art. 5 oltre all'adeguamento delle polizze assicurative previste all'art. 10 e delle polizze fideiussorie previste all'art. 16.

4. Al termine della concessione, il CONCESSIONARIO si impegna a consegnare al CONCEDENTE, in buono stato di manutenzione, l'immobile oggetto della presente concessione, senza che il CONCEDENTE debba corrispondere alcun indennizzo o compenso a qualsiasi titolo, anche per eventuali migliorie o addizioni non contemplate nel presente atto, che rimarranno acquisite al patrimonio del CONCEDENTE.

ART. 5 - CANONE ANNUO DI CONCESSIONE

1. Il CONCESSIONARIO corrisponderà al CONCEDENTE un canone annuo di concessione di Euro _____ (_____), da versare in due rate semestrali anticipate, alla scadenza indicata nell'avviso di pagamento (bollettini, MAV, ecc.).

2. Tale canone annuo verrà aggiornato annualmente, per l'intera durata del contratto di concessione, dall'inizio del secondo anno di concessione, in ba-

Allegato 4

se al 100% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, riferita al secondo mese antecedente quello di decorrenza del canone.

3. Il CONCESSIONARIO non potrà (adducendo pretese o eccezioni di qualsivoglia genere) ritardare o sospendere il pagamento del canone, o delle altre somme dovute anche per oneri accessori. Il mancato puntuale pagamento, anche di una sola rata del canone, costituisce in mora il CONCESSIONARIO.

4. Alla scadenza di cui sopra per il pagamento della rata, l'importo da pagare sarà gravato degli interessi di mora nella misura dell'interesse legale riferito a ciascun periodo di mora.

ART. 6 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE E DI CESSIONE

1. E' fatto espresso divieto al CONCESSIONARIO di sub concedere in tutto o in parte gli immobili del compendio, salvo la possibilità, previa autorizzazione del CONCEDENTE, di consentire la fruizione di porzioni di immobili da parte di terzi per la gestione delle attività esercitate nel compendio, anche a titolo oneroso.

2. Il CONCESSIONARIO dovrà garantire l'unicità della gestione della struttura in capo a se stesso. Solo a tale condizione il CONCESSIONARIO potrà essere autorizzato dal CONCEDENTE ad affidare a terzi in tutto o in parte la gestione di porzioni del compendio immobiliare.

3. Per le attività di cui al 2 comma del presente articolo dovranno essere rispettate altresì le seguenti condizioni:

a) che l'aspirante gestore espressamente assuma, nei confronti del CONCEDENTE, l'obbligo dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le ob-

Allegato 4

bligazioni che fanno carico al CONCESSIONARIO in forza della presente concessione;

b) che manlevi il CONCEDENTE da ogni responsabilità;

c) che sia in regola con la normativa antimafia.

4. Il CONCESSIONARIO resterà comunque responsabile in solido con eventuali gestori-terzi.

5. Il rapporto contrattuale tra il CONCESSIONARIO ed il sub concessionario dovrà risultare da atto pubblico o scrittura privata, ed il relativo contratto dovrà essere trasmesso in copia al CONCEDENTE, unitamente agli elementi di cui al precedente punto 3).

6. Il CONCESSIONARIO inoltre non avrà facoltà di cedere la presente concessione ad eventuale altro soggetto, se non previamente autorizzato dal CONCEDENTE.

7. Eventuali modifiche societarie, statutarie o associative del CONCESSIONARIO dovranno essere preventivamente comunicate al CONCEDENTE.

ART. 7 - ACCESSIBILITA' AGLI IMPIANTI

1. E' facoltà del CONCEDENTE, ed ai funzionari incaricati aventi specifiche mansioni di controllo, accedere, in qualsiasi momento, al compendio oggetto della presente concessione, al fine di eseguire accertamenti periodici sullo stato dei beni e degli impianti.

ART. 8 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Il CONCESSIONARIO è considerato responsabile della custodia degli immobili compresi nel compendio e del loro regolare uso. In particolare, è responsabile:

- dell'osservanza e di far osservare tutte le prescrizioni ed i divieti previsti

Allegato 4

dalla legge, dai Regolamenti e dalle norme in vigore, oltre a quelle stabilite di volta in volta dalle autorità competenti, nonché le normali regole di

prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni;

- del mantenimento in buono stato manutentivo ed efficienza di tutti gli immobili compresi nel compendio con le relative pertinenze, le strutture, i

locali, tutta l'impiantistica, le attrezzature e di quant'altro ivi concesso;

- della gestione degli immobili compresi nel compendio nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni in materia di pubblica sicurezza;

- del controllo dell'ingresso degli utenti e degli addetti ai lavori, oltre al controllo ed al rispetto, da parte di chiunque, della gestione e dell'uso degli immobili compresi nel compendio oggetto della presente concessione;

- dell'informazione tempestiva gli uffici tecnici comunali in caso di danni a strutture ed impianti;

- del contegno e della disciplina del pubblico, del personale, atleti e di terzi durante le manifestazioni pubbliche, gare, allenamenti, ecc., oltre che dei danni cagionati da chiunque e derivanti da azioni vandaliche;

- del controllo per impedire la manomissione da parte di chiunque degli impianti termici, elettrici e tecnologici in genere;

- del regolare possesso delle licenze, delle autorizzazioni prescritte dalla legge per l'utilizzo degli immobili compresi nel compendio e delle attività correlate ivi svolte.

ART. 9 – OBBLIGHI E DIVIETI DEL CONCESSIONARIO

1. Il CONCESSIONARIO dovrà provvedere, per tutta la durata della concessione, a propria cura e spese, alla gestione, alla manutenzione ordinaria e

Allegato 4

straordinaria e al mantenimento a norma degli immobili e degli impianti ivi presenti, inclusi all'interno del compendio oggetto della presente concessione, al fine di assicurare il buon funzionamento della struttura, ed in modo da consegnare alla scadenza della concessione i suddetti immobili a norma, agibili e in buone condizioni di conservazione e funzionamento.

2. Sarà quindi obbligo del CONCESSIONARIO mantenere gli immobili e gli spazi appartenenti al compendio immobiliare ed oggetto di concessione in buono stato di conservazione, in efficienza, agibili e funzionali all'uso convenuto.

3. Il CONCESSIONARIO dovrà rispettare la capienza degli impianti sportivi, indicata dalle norme e nei verbali della C.P.P.V.L.P.S.

4. Ogni responsabilità inerente e conseguente l'utilizzo degli immobili concessi è a carico del CONCESSIONARIO, il quale deve provvedere:

a) a mantenere negli immobili del compendio il personale qualitativamente e quantitativamente necessario all'adempimento degli obblighi inerenti la gestione e le prescrizioni di sicurezza. In particolare il CONCESSIONARIO deve provvedere, con proprio personale, al controllo, vigilanza e custodia del compendio immobiliare ed far rispettare le norme igieniche e di comportamento in vigore;

b) a munirsi, a sua cura e spese, all'occorrenza per le singole attività esercitate, delle prescritte licenze ed autorizzazioni, anche di polizia amministrativa;

c) a condurre la gestione del compendio immobiliare nel più assoluto rispetto della moralità pubblica, correttezza e riservatezza nei confronti degli utenti.

Allegato 4

5. Il CONCESSIONARIO dovrà mantenere i livelli occupazionali del personale della divisione corse e gestione ippodromi della precedente società concessionaria, che operano nell'Ippodromo del Savio, attraverso la loro riasunzione.

6. E' fatto divieto al CONCESSIONARIO:

- a) tenere in deposito nei locali sostanze infiammabili e/o esplosive;
- b) cambiare le destinazioni d'uso degli immobili costituenti il compendio, se non preventivamente autorizzate dal CONCEDENTE.

ART. 10 – POLIZZE

1. Il CONCESSIONARIO è l'unico responsabile delle eventuali pretese di terzi e del CONCEDENTE riferite agli obblighi da esso assunti, ivi compresi i danni a persone ed a cose, interessi e diritti, per qualsivoglia fonte di responsabilità civile, amministrativa e penale. Pertanto, con la consegna del compendio immobiliare, il CONCESSIONARIO deve aver stipulato con primaria compagnia assicuratrice, le seguenti polizze assicurative aventi una durata pari a quella della presente concessione:

- a) assicurazione contro eventuali rischi e danni di responsabilità civile verso terzi o cose di terzi derivanti dall'espletamento del servizio e dall'uso degli immobili e degli impianti, sia delle attività ivi svolte, o causati da persone o cose o animali comunque ammessi negli ambienti, per un massimale unico per sinistro di €. 5.000.000,00;
- b) assicurazione incendi, calamità naturali, eventi atmosferici (vento e neve inclusi) ed atti vandalici riferiti all'intero immobile, per un massimale di €. 14.705.000,00.

2. Copia delle polizze di cui al punto precedente dovranno essere consegna-

Allegato 4

te al Servizio Patrimonio-Espropri del Comune di Cesena.

3. In caso di rinnovo della presente concessione, il CONCESSIONARIO dovrà produrre nuove polizze assicurative sulla base delle indicazioni del CONCEDENTE.

ART. 11 – UTENZE

1. Sono interamente a carico del CONCESSIONARIO tutte le utenze, le spese per consumi di energia elettrica, per il combustibile da riscaldamento, per l'acqua in genere, oltre alle spese di gestione e di pulizia dell'intero compendio, la TARI, l'IMU e quanto afferente agli immobili compresi nel compendio secondo la normativa vigente. Il CONCESSIONARIO provvederà direttamente all'intestazione di tutti i contatori per le utenze.

ART. 12 - AUTORIZZAZIONI PER LAVORI

1. Qualsiasi eventuale lavoro di sistemazione ed adattamento dei locali oggetto del presente contratto, proposto dal CONCESSIONARIO a propria cura e spese, dovrà essere sempre autorizzato preventivamente dal CONCEDENTE ed essere eseguito sotto la sorveglianza del Settore Edilizia Pubblica del Comune di Cesena.

2. La presente concessione regola gli interventi ammessi dal CONCEDENTE, quale proprietario del bene e non costituisce titolo abilitativo alla loro esecuzione.

3. Compete al CONCESSIONARIO, a propria cura e spese, ottenere ogni autorizzazione, concessione, titolo abilitativo, parere, certificato e quant'altra documentazione amministrativa (accatastamento, dichiarazione di conformità, collaudi, ecc...) che saranno necessari per le attività di cui all'art. 9, comma 1, e art. 12, comma 1. Tutte le eventuali spese dirette ed indirette con-

Allegato 4

nesse al rilascio degli eventuali titoli abilitativi necessari agli interventi programmati sull'immobile sono comunque a completo carico del CONCESSIONARIO.

4. Tutti gli interventi edilizi ed impiantistici, dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria a quelli di risanamento, dalle addizioni alle opere di miglioramento dei locali, al termine dei lavori rimarranno acquisite al patrimonio comunale senza che il CONCESSIONARIO abbia a pretendere rimborsi o indennità alcuna.

ART. 13 – RECESSO ANTICIPATO

1. Il CONCESSIONARIO potrà recedere anticipatamente dal contratto con preavviso scritto di almeno 12 (dodici) mesi.

2. Il CONCEDENTE potrà altresì recedere anticipatamente con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo.

ART. 14 – ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Il rapporto di concessione disciplinato dalla presente concessione può estinguersi e pertanto esaurire la propria efficacia, oltre che per decorrenza della durata della presente concessione, e per le ipotesi di revoca stabilite dalla legge, anche per i seguenti motivi:

a) Fallimento del CONCESSIONARIO;

b) Revoca per grave inadempimento del CONCESSIONARIO E' considerato grave inadempimento il comportamento che comprometta definitivamente la gestione totale o parziale del compendio. In particolare:

b1) Mancato svolgimento degli adempimenti connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 9, comma 1 e 2;

b2) Violazione dell'obbligo di consentire all'amministrazione CONCE-

Allegato 4

DENTE e ai suoi incaricati l'effettuazione delle dovute verifiche e controlli sull'immobile;

b3) Mancato rinnovo delle polizze assicurative di cui all'art. 10 comma 1;

b4) Inutilizzazione del compendio in parola, lasciando il bene in evidente stato di abbandono;

b5) Mancata ricostituzione delle fideiussioni bancarie nell'importo originario, nel caso di loro utilizzo o al venir meno della loro validità;

b6) Nei casi di grave disservizio ripetutamente contestato;

b7) Mancata comunicazione al CONCEDENTE di eventuali sospensioni di attività o di chiusura parziale o totale dell'immobile derivanti da inadempienze o irregolarità riscontrate a carico del gestore da parte di pubbliche autorità o di organismi pubblici di controllo per violazioni di leggi o regolamenti.

La revoca per grave inadempimento del CONCESSIONARIO potrà essere disposta dal CONCEDENTE, previa comunicazione scritta all'interessato di intimazione ad adempiere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

2. Il CONCEDENTE può revocare immediatamente la concessione, senza alcun preavviso, nel caso in cui ritenesse il comportamento del CONCESSIONARIO lesivo della pubblica sicurezza e dell'ordine pubblico.

3. In caso di risoluzione per fatto del CONCESSIONARIO, si procederà ad incamerare le fideiussioni previste al successivo art. 16, fatto salvo il risarcimento dei danni.

4. In tutti i casi di estinzione di cui al presente articolo, il CONCESSIONARIO dovrà procedere allo sgombero degli immobili del compendio entro 1 (uno)

Allegato 4

mezzo mese dal ricevimento della comunicazione in cui viene disposta tale estinzione. Decorso inutilmente tale termine, il CONCEDENTE può procedere direttamente, con spese a carico del CONCESSIONARIO.

ART. 15 – PENALI

1. Qualora nel corso della gestione dell'immobile dovessero essere accertate violazioni da parte del CONCESSIONARIO agli obblighi assunti con la presente convenzione e costui, a seguito di diffida ad adempiere da parte del CONCEDENTE, non abbia provveduto ad adempiere nelle modalità e nei termini all'uopo assegnatogli, il CONCESSIONARIO medesimo sarà tenuto:

a) al pagamento di una penale nella misura giornaliera di €. 200,00 fino ad un massimo comunque non superiore complessivamente ad €.10.000,00;

b) a corrispondere al CONCEDENTE una somma pari alle spese eventualmente sostenute dallo stesso CONCEDENTE per l'attuazione degli adempimenti di cui sopra, maggiorata degli eventuali danni nonché, comunque a titolo di penale, di una somma pari al 10% delle spese sopracitate.

2. Le penali di cui sopra dovranno essere corrisposte nelle modalità e nei termini di cui all'apposito provvedimento del CONCEDENTE, inviato tramite raccomandata A/R o pec. Decorso infruttuosamente tale termine, il CONCEDENTE potrà, senza ulteriori comunicazioni recuperare la somma corrispondente a carico della fideiussione di cui al successivo art. 16 la quale dovrà essere reintegrata entro i successivi 30 gg, valutando se concorrano le condizioni di cui all'art. 14.

ART. 16 - FIDEIUSSIONI

Allegato 4

1. Il CONCESSIONARIO, all'atto della stipula della presente convenzione di concessione, ha prestato idonee cauzioni mediante atti di fideiussione bancaria, escutibili a prima richiesta e rilasciate da primario Istituto di Credito, inerenti agli adempimenti connessi agli:

a) obblighi contrattuali derivanti dalla presente concessione, attraverso la presentazione di una fideiussione di € 740.000,00 (Euro settecentoquarantamila/00), polizza n., rilasciata da, in data

b) agli interventi di manutenzione straordinaria, attraverso la presentazione di una fideiussione di € 870.000,00, (Euro ottocentottantamila/00), polizza n., rilasciata da, in data

entrambe della durata di anni 7 (sette) con validità fino al 180° giorno successivo la scadenza della concessione. La fideiussione bancaria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del CONCEDENTE, escutibile a prima richiesta.

2. In caso di rinnovo della durata della presente concessione, il CONCESSIONARIO dovrà produrre nuove polizze fideiussorie sulla base delle indicazioni del CONCEDENTE.

ART. 17 – PUBBLICITA'

1. Si riconosce al CONCESSIONARIO la possibilità di gestire direttamente o far gestire o sub-concedere a terzi, e comunque a società specializzate nel campo pubblicitario, ogni forma di pubblicità visiva e sonora all'interno del compendio immobiliare.

2. Il CONCESSIONARIO è autorizzato alla pubblicità sonora nell'ambito del compendio in concessione, così come alla gestione dei punti di ristoro, per i

Allegato 4

quali dovrà procurarsi le relative licenze di esercizio.

ART. 18 - PRESA VISIONE DEL COMPENDIO

1. Il CONCESSIONARIO dichiara di aver visitato il compendio immobiliare oggetto di concessione, di averlo trovato in buono stato e di accettarlo nello stato di diritto e di fatto in cui si trova. Il CONCESSIONARIO è costituito custode dei beni predetti e dovrà riconsegnarli nelle medesime condizioni nelle quali li ha ricevuti, salvo il deperimento d'uso; in caso contrario, sarà tenuto al risarcimento del danno.

ART. 19 – RISERVA COMPENDIO DA PARTE DEL CONCEDENTE

1. Il CONCEDENTE potrà richiedere al CONCESSIONARIO l'uso gratuito del compendio, o parti di esso, oggetto della presente concessione per manifestazioni che abbiano interesse cittadino (max 6 eventi annui).

2. Tale richiesta dovrà essere soddisfatta dal CONCESSIONARIO, purché il periodo non coincida con quello dell'attività ippica svolta nell'anello principale e purché non arrechi pregiudizio alle attività successive di gestione del compendio.

3. Il CONCESSIONARIO si impegna sin da ora a mettere a disposizione gratuitamente il compendio o la porzione richiesta dal CONCEDENTE, nonché tutti i servizi annessi e connessi relativi al buon funzionamento dello stesso.

4. Per tali esigenze il CONCESSIONARIO si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria, ma ne rimane esonerato per quanto riguarda le spese conseguenti.

5. I costi di utilizzo degli impianti (utenza, pulizie, ecc.) sono a carico del CONCESSIONARIO il quale successivamente verrà rimborsato dall'utilizzatore o direttamente dal CONCEDENTE, previa presentazione del-

le spese sostenute e debitamente documentate.

ART. 20 - ANTIMAFIA

1. Il CONCESSIONARIO dichiara di non essere soggetto a misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni.

ART. 21 - DEFINIZIONE DELLE VERTENZE

1. Tutte le vertenze che abbiano ad insorgere tra il CONCESSIONARIO ed il CONCEDENTE, sia durante la gestione che al suo termine, quale che sia la loro natura (economica, tecnica, amministrativa e giuridica), nessuna esclusa, sono definite dal Tribunale competente nel distretto ove è ubicato il compendio immobiliare oggetto della presente concessione.

ART. 22 - ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Per qualunque comunicazione o notificazione, sia amministrativa che giudiziale, concernente il contratto ed eventuali contestazioni ad esso relative, il CONCESSIONARIO elegge domicilio nella sede del compendio in Via Ambrosini Giuseppe n. 300.

2. Il CONCEDENTE elegge domicilio presso la sede comunale.

ART. 23 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia di concessioni ed alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

ART. 24 - SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, nonché le relative imposte sono a carico del CONCESSIONARIO, che espressamente le assume.

ART. 25 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Allegato 4

1. Le parti consentono il trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi a quest'atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cesena, lì

II CONCEDENTE

II CONCESSIONARIO

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti, di comune accordo, previa lettura delle norme contenute nella presente convenzione, dichiarano di approvare specificamente le clausole di cui agli artt.: art. 1 – oggetto della concessione, art. 2 - descrizione immobile, art. 3 – utilizzo, art. 4 - durata della concessione, art. 5 - canone annuo di concessione, art.6 - divieto di subconcessione e di cessione, art. 7 - accessibilità agli impianti, art. 9 – obblighi e divieti del concessionario, art. 10 – polizze, art. 11 – utenze, art.12 - autorizzazioni per lavori, art. 13 – recesso anticipato, art 14 – estinzione della concessione, art 15 – penali, art. 16 – fideiussioni, art. 19 – riserva compendio da parte del concedente, art. 24 – spese.

Cesena, lì